

## **Giurisprudenza Corte dei Conti su danno da concorrenza.**

Con deliberazione n. x del 14 agosto 2013, avente ad oggetto: *“Progetto di consolidamento tecnologico e allineamento prezzi per fornitura reagenti Laboratori Analisi – Impresa Beta. Rinegoziazione contratto. Scadenza 31/12/2014. Importo complessivo annuo € 2.5000.000 IVA 21% compresa. Immediatamente esecutiva. C.I.G. n. 52645646. Autorizzatoria contabile n. 815077”* assunta dal Direttore generale dell’ASL n.1 di Alfa, G.S., e sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, M.P., che ne aveva curato la predisposizione, dal Direttore dell’U.O.C. Servizio acquisti, F.A., direttamente investito di compiti attivi e di controllo sulle forniture aziendali; dal Direttore amministrativo, S.C. e dal Direttore sanitario, L.C., che avevano compiti di controllo e indirizzo, veniva rinegoziato per il biennio 2013-2014 il rapporto già in essere con uno dei precedenti fornitori, aderendo all'offerta di quest' ultimo.

A seguito di ricorso proposto da un'impresa concorrente il TAR dichiarava la illegittimità della suddetta delibera, in quanto assunta in mancanza di qualsiasi previo confronto concorrenziale tra gli operatori economici potenzialmente interessati.

La Procura contabile ravvisava nella fattispecie un danno ingiusto, da risarcire a carico dei soggetti che avevano sottoscritto la delibera, in quanto, confrontando il costo medio per test applicato in regime di rinegoziazione del precedente contratto (euro 1,05 per il 2013 ed euro 0,78 per il 2014) rispetto a quello offerto dallo stesso fornitore nell'ambito della gara aggiudicatagli nel 2016 (euro 0,46), era emersa una rilevante differenza (euro 0, 59 per il 2013; euro 0,32 per il 2014).

In particolare, la Procura chiedeva il risarcimento del danno consistente nel maggior costo sostenuto dall’Amministrazione sanitaria per la fornitura di materiali di consumo destinati ai laboratori di analisi, affidata, a seguito di una rinegoziazione, direttamente alla ditta precedentemente assegnataria, senza che fossero espletati alcun confronto competitivo con altre ditte o alcuna indagine di mercato, in attesa dello svolgimento delle procedure di selezione pubblica del nuovo contraente.

I convenuti si difendevano sostenendo:

- 1) che non poteva ragionevolmente dichiararsi accertata una loro condotta amministrativa illegittima, per non avere insistito, presso la ditta con cui veniva effettuata la rinegoziazione, allo scopo di ottenere un ulteriore sconto anche sul prezzo delle forniture di reagenti per laboratorio, oltre che sul prezzo dell’assistenza tecnica.

Non esistendo una norma che prevede espressamente l'obbligo di insistere presso il fornitore per ottenere una migliore scontistica, al fine di dimostrare la sussistenza di una condotta illecita rilevante ai fini della responsabilità amministrativa, si sarebbe dovuto accertare se i comportamenti tenuti dagli attuali appellanti avrebbero potuto considerarsi almeno non convenienti, irrazionali o inopportuni, in base ai parametri generali desunti dall'esperienza amministrativa.

2) Che in ogni caso non poteva configurarsi colpa grave, non potendo farsi discendere il suddetto elemento psicologico dalla sola illegittimità degli atti adottati.

3) Che in realtà il danno erariale non era stato provato, in quanto la procura si era basata su semplici presunzioni e sul confronto con altro affidamento avvenuto in periodo successivo, senza tenere conto del mutamento delle condizioni del mercato di riferimento.